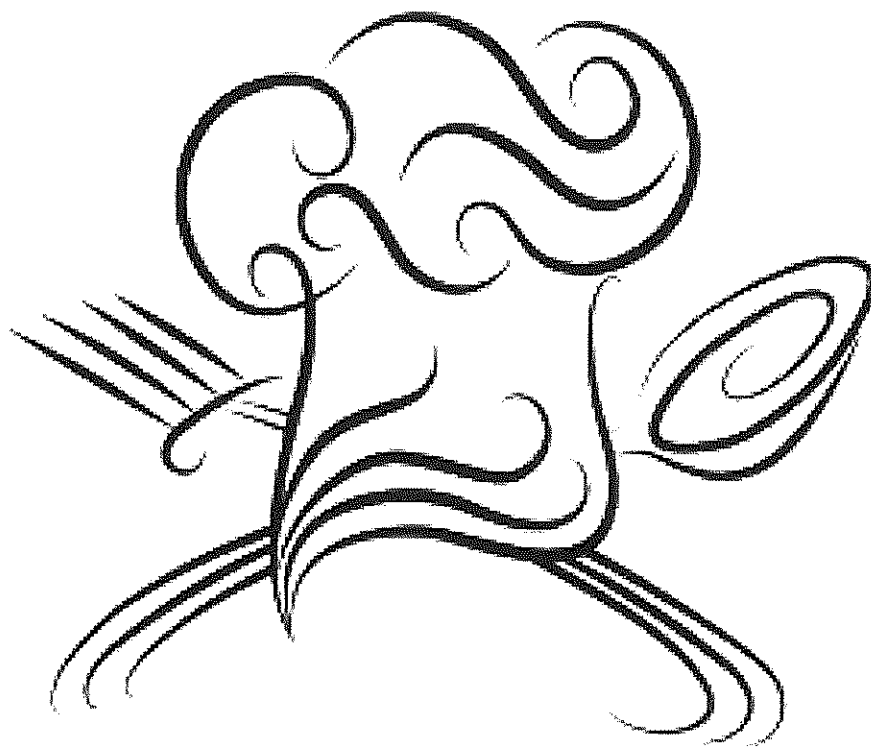


COMUNE DI FABRO
(Prov. di Terni)



REGOLAMENTO

**PER L'UTILIZZAZIONE DELLA
SCUOLA DI CUCINA COMUNALE**

Adottato con deliberazione consiliare n. ____ del _____

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento dispone in merito all'utilizzazione della struttura comunale sita in Piazzale Ferruccio Parri n. 13

ART. 2
FINALITA'

La struttura comunale oggetto del presente regolamento è destinata all'uso di scuola di cucina da parte di qualsiasi associazione, gruppo, organizzazione, club, congregazione civile o religiosa, partito politico, movimento culturale o d'opinione, consorzio, cooperativa, singoli privati o istituzioni che se ne vogliano servire per promuovere questa tipologia di attività. Può essere utilizzata anche quale centro cucina per feste e sagre o per manifestazioni pubbliche.

ART. 3
RISERVA D'USO

La struttura è riservata per due periodi di quindici giorni annui, anche consecutivi, all'Associazione di Volontariato "Centrodentro" di Fabro, la quale ha cofinanziato la costruzione della struttura ed ha provveduto al suo arredamento, ai sensi della convenzione rep. N. 493 del 12.08.2015. L'utilizzazione di quindici giorni nel mese di agosto è prioritario rispetto ad altre richieste concomitanti a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1 della convenzione.

ART. 4
VERIFICHE

Antecedente al primo utilizzo della struttura dovrà essere redatto un inventario delle apparecchiature e delle suppellettili presenti, che dovrà essere aggiornato ad ogni variazione. Al momento della consegna della chiave deve essere effettuato un sopralluogo da un incaricato dell'Associazione Centrodentro, che secondo la convenzione prima citata ha l'onere del controllo sul corretto utilizzo della struttura, alla presenza del concessionario, ed analoga verifica deve essere effettuata prima della riconsegna della chiave. Di queste due verifiche verrà sottoscritto verbale congiunto. Il verbale dovrà essere riconsegnato insieme alle chiavi agli uffici comunali.

Nel caso vengano rilevati danni agli arredi, alla struttura, alle suppellettili e/o alla strumentazione della struttura, o venga rilevata la mancanza di elementi presenti in inventario verrà redatto apposito verbale ed il Comune procederà alla quantificazione del danno ed alla richiesta di risarcimento al concessionario.

Le attività possono essere svolte per un numero massimo di 30 persone.

ART. 5
AUTORIZZAZIONE

L'uso della struttura deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Per ottenerne la disponibilità è necessario presentare domanda redatta sulla modulistica predisposta dal Comune almeno 7 (sette) giorni prima dell'utilizzazione, specificando nella

stessa i motivi della richiesta ed il tipo di utilizzazione, il periodo d'uso e l'orario di apertura al pubblico, nonché il nominativo del responsabile del servizio di sorveglianza che verrà istituito. Potranno essere autorizzate richieste presentate con termini diversi soltanto in caso di disponibilità della struttura.

I richiedenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità contenente:

- Impegno a rispondere di eventuali danni arrecati alle strutture, agli arredi, agli impianti ecc. occorsi in occasione ed a causa dell'utilizzazione;
- Impegno al rispetto della destinazione d'uso dichiarata nella richiesta di autorizzazione e dei limiti di capienza dell'affluenza di pubblico prefissati;
- Impegno al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e ad acquisire autorizzazioni eventualmente necessarie per l'uso.

I firmatari della richiesta di concessione delle sale assumono personalmente ed in solido con l'associazione, organizzazione ecc. che rappresentano le responsabilità derivanti dall'utilizzazione stessa.

Qualora il tipo di utilizzo preveda il rilascio di autorizzazioni particolari, da parte di altri enti, queste dovranno essere presentate almeno tre giorni prima dell'uso, a pena di decadenza dall'autorizzazione.

ART. 6

UTILIZZO

L'utilizzo della struttura è riservato in via prioritaria alle manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale.

La struttura viene concessa nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trova.

L'utilizzazione da parte del concessionario deve essere effettuata in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno all'immobile, agli impianti, agli arredi, alle suppellettili ed alle attrezzature.

E' vietato appendere quadri o pannelli alle pareti, salvo specifica autorizzazione, ed effettuare qualsiasi intervento, in genere, che possa alterare la struttura.

Devono essere rispettate, in ogni caso, le seguenti norme gestionali ai fini della sicurezza:

- Le porte principale e di emergenza devono potersi aprire agevolmente durante l'uso della sala;
- Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
- Lungo le vie di esodo non devono essere depositati materiali facilmente infiammabili;
- E' fatto divieto di detenere liquidi infiammabili;
- E' fatto divieto di fumare;
- E' fatto divieto di usare fiamme libere, stufe elettriche con resistenza a vista, cucine elettriche o a gas diverse da quelle installate;
- Deve essere evitato il sovraccarico delle linee elettriche;
- E' fatto divieto di installare impianti fissi di qualunque genere.

Il concessionario deve farsi carico della pulizia dei locali, da effettuarsi immediatamente al termine dell'utilizzo, salvo accordi specifici con il Comune, risultanti dal provvedimento di concessione.

Non sono consentiti subentri, scambi, cessioni nell'utilizzazione della struttura.

ART. 7

RIMBORSO SPESE

Per l'utilizzazione dovrà essere effettuato il versamento anticipato da parte del concessionario di un contributo a titolo di rimborso spese per il metano, l'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento o il condizionamento e, laddove previsto, le pulizie.

Il contributo sarà differenziato a seconda che l'uso si protragga o meno oltre le cinque ore giornaliere.

In caso di utilizzazione a carattere continuativo (minimo quattro volte in un mese) il rimborso spese verrà diminuito del 10%, purché il pagamento venga effettuato anticipatamente per tutto il periodo o, in caso di utilizzo per periodi prolungati, per ciascun mese.

L'importo del rimborso viene stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. In caso di mancata previsione si intendono prorogati gli importi precedenti.

ART. 8

AGEVOLAZIONI

Sono esenti dal pagamento del rimborso spese previsto dall'art. 7, oltre a tutte le attività promosse dall'Ente:

- 1. gli Enti, Associazioni ecc. per i quali l'agevolazione risulti da convenzione o da altro atto del Comune di Fabro;**
- 2. gli eventi patrocinati dal Comune di Fabro per i quali l'agevolazione risulti dall'atto di concessione del patrocinio;**
- 3. le agevolazioni concesse per casi particolari, risultanti da provvedimento comunale.**

ART. 9

SORVEGLIANZA – RESPONSABILITA'

Il concessionario ha l'obbligo di istituire un servizio di sorveglianza a proprio carico durante l'utilizzo dei locali, a tutela della struttura e della incolumità di terzi. Il nominativo della persona incaricata deve essere indicato nella richiesta di autorizzazione.

Il Comune non risponde di danneggiamenti, furti ecc. a danno di persone, cose, animali che si verifichino durante o in conseguenza dell'utilizzazione delle sale, ne' si ritiene responsabile di quanto possa accadere all'interno o all'esterno della struttura stessa per cause connesse all'uso che ne sia stato fatto.

E' a carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni, da chiunque causati, che si siano verificati durante o in conseguenza dell'utilizzo.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a materiali, oggetti o altre cose che vengano lasciate incustodite nella struttura al termine del periodo d'uso.

ART. 10

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Per imprevise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale o per sopravvenuti impedimenti di tipo tecnico o strutturale, la concessione può essere revocata in qualsiasi momento, previa restituzione del solo importo eventualmente versato a titolo di rimborso spese ai sensi del precedente art. 7.

In caso di inottemperanza al disposto del presente regolamento, ferme restando le conseguenze in ordine all'eventuale risarcimento dei danni, l'autorizzazione è immediatamente revocata, senza preventiva diffida, e le attrezzature eventualmente installate verranno rimosse, con addebitamento al concessionario inadempiente di tutte le spese relative, comprese quelle di trasporto ed immagazzinamento del materiale rimosso.

Le autorizzazioni possono venire sempre revocate per motivi di ordine pubblico e di pubblica incolumità, previa restituzione del solo importo eventualmente versato a titolo di rimborso spese ai sensi del precedente art. 7.

ART. 11

CONSEGNA E CUSTODIA DELLE CHIAVI

La persona incaricata della presa in consegna dei locali dovrà prendere accordi con il Comune per la consegna delle chiavi, di norma il giorno stesso dell'utilizzazione, previa sottoscrizione congiunta con l'Associazione Centrodentro del verbale di verifica di cui all'art. 4.

Le chiavi, dopo l'utilizzo, devono essere riconsegnate in Comune entro il primo giorno non festivo successivo al termine dell'utilizzo.

Il concessionario è responsabile della corretta custodia delle chiavi e risponderà a norma di legge della eventuale cessione a terzi o della effettuazione di copie, oltre ad essere soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 13.

ART. 12

CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il foro di Terni.

ART. 13

SANZIONI

1. La mancata restituzione delle chiavi comporta l'applicazione di una sanzione di € 200,00.
2. La cessione a terzi delle chiavi comporta l'applicazione di una sanzione di € 150,00.
3. Il ritardo nella riconsegna delle chiavi comporta l'applicazione di una sanzione pari ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo.
4. Il danneggiamento di macchinari, strumentazione, arredi e suppellettili comporta, oltre la refusione del danno subito, la sanzione da € 100,00 ad € 2.000,00.
5. L'uso della struttura per attività diverse da quelle autorizzate o per orari più lunghi di quelli dichiarati comporta la sanzione di € 200,00 oltre al pagamento della differenza di contributo spese eventualmente prevista.
6. Il mancato rispetto delle altre prescrizioni dettate dal presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da € 100,00 ad € 1.000,00.

Le sanzioni verranno comminate alle associazioni, organismi, privati ecc. richiedenti in solido con i firmatari della richiesta di concessione, ai sensi del precedente art. 5.

ART. 14

NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme del Codice civile e del codice di Procedura Civile in quanto applicabili. le norme

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

